

il metodo consiste nel far compilare a rappresentanti delle suddette aziende moduli informativi gratuiti nel corso di fiere ed esposizioni internazionali;

le aziende che sottoscrivono tali moduli vengono inserite, senza alcuna richiesta esplicita, tantomeno a pagamento, in un sito Internet: *http://www.fairguide.com*;

successivamente le suddette aziende si vedono recapitare i moduli per il pagamento triennale per tale pubblicazione ed in caso di mancato pagamento vengono attivati studi legali austriaci per ottenere il pagamento comprensivo di rilevanti costi aggiuntivi ed interessi;

si tratta di oltre 750 euro l'anno per tre anni, non si può recedere e se non disdetto con largo anticipo il contratto viene automaticamente rinnovato;

di queste alcune hanno pagato, magari dopo aver ottenuto sconti sugli importi totali, altre si sono viste costrette a ricorrere alle vie legali per la tutela dei loro interessi. In entrambi i casi è evidente comunque che abbiano dovuto patire perdite di tempo e denaro —:

se il Ministero delle attività produttive non intenda attivare una campagna di sensibilizzazione e di informazione, in special modo attraverso gli Enti fieristici e le Camere di commercio, al fine di evitare simili comportamenti ingannevoli che data la modalità informatica si stanno espandendo a macchia d'olio nella nostra come in molte altre nazioni. (4-05799)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

BIELLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'obbligo di preventiva autorizzazione, da parte della competente ammini-

strazione dello Stato, per l'alienazione di beni immobili di proprietà degli enti assoggettati *de iure* alla normativa di tutela già sancita dagli articoli 24 e 25 della legge n. 108 del 1989, è stata pienamente confermata dal testo unico (T.U.), 490 del 1999, articoli 55 e 57;

tale preventiva autorizzazione è — d'altronde assolutamente necessaria perché il passaggio della proprietà di ciascun bene da un ente ad un soggetto privato è operazione delicata e non priva di pericoli, visto che, se ignorata dall'amministrazione preposta alla tutela, è in grado di provocare effetti devastanti od irreversibili, con pregiudizio definitivo e non più recuperabile dell'interesse pubblico;

l'obbligo di preventiva autorizzazione, in un sistema che tale preventiva autorizzazione individua come unico strumento di possibile salvaguardia di un patrimonio culturale immobiliare in vasta misura ancora sconosciuta, si pone come coesistente per il perseguimento del fine pubblico oggetto del principio costituzionale affermato nell'articolo 9 Costituzione;

d'altronde, tale preventiva autorizzazione, in caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, comporta l'obbligo di dichiarazione e quello, consequenziale, di notifica all'Ente proprietario, con la relativa trascrizione, che fungerà da garanzia per gli interessi tutelati e per lo stesso acquirente, accompagnando il bene nella sua successiva, pressoché libera, circolazione in regime di proprietà privata;

l'importanza dell'adempimento dell'obbligo di preventiva autorizzazione è rimarcata dal fatto che, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico (T.U.), la sua violazione costituisce ipotesi delittuosa penalmente sanzionata;

nell'attuale incontrollabile frenesia di dismissione del patrimonio immobiliare che sta interessando tutti gli enti, ed in specie quelli pubblici, la necessità della preventiva autorizzazione appare largamente elusa;

la dismissione di tali beni può avvenire non solo in via diretta, da parte dell'Ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 283 del 2000, articolo 21 e 2 e 7, ma anche, ai sensi del decreto legge n. 351 del 2001 convertito con modifiche nella legge n. 410 del 2001, tramite il trasferimento degli immobili a società di cartolarizzazione al fine della loro commercializzazione (con la previsione articolo 3 comma 17 che i trasferimenti e le successive rivendite non siano soggette alle cartolarizzazioni previste dal testo unico, essendosi introdotta, in tal modo, una facoltà preoccupante e certamente incostituzionale);

la situazione appare, in parte, modificata dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 112 del 2002 che ha riesumato, nei fatti, l'istituto del demanio culturale e che il trasferimento degli immobili a società di cartolarizzazione può, quindi, avvenire solo previa ricognizione dei singoli beni da parte della competente soprintendenza regionale;

appare, ad avviso dell'interrogante, di straordinaria gravità la sistematica violazione del presidio di salvaguardia sopraindicato, con tutela nei fatti dismessa, all'insaputa del Ministro per i beni e le attività culturali e degli organi centrali e regionali di quel Ministero, con un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

già numerosi beni sono stati, in tal modo dispersi, con sicuro e grave pregiudizio dell'interesse pubblico, confondendo in un unico calderone privo di controlli beni di valore storico/artistico e beni privi di tale valore;

mero esempio, l'Agenzia USL n. 10 di Firenze ha alienato ben sette complessi immobiliari di singolare bellezza siti sui colli a ridosso della città, in comune di Bagno a Ripoli (tra i quali, uno solo era già stato oggetto di dichiarazione di interesse), costituiti da antiche fattorie e storici poderi, aggiudicandoli, in unico blocco

(unico lotto, a corpo), a circa 13 milioni di euro, ad un'immobiliare, all'insaputa del soprintendente regionale della Toscana, e che quindi, al momento, l'intero compendio per il quale è stato, nei fatti, impedito ogni accertamento specifico, corre il rischio di totale dispersione o perdita della relativa qualità;

l'INAIL di Forlì ha comunicato ai conduttori di un antico Palazzo di sua proprietà ubicato nel centro storico di quella città, di averlo alienato alla SCIP, con decreto interministeriale del 21 novembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, all'insaputa — quindi — del Ministro per i beni e le attività culturali e senza che la competente Soprintendenza Regionale fosse stata informata e messa nelle condizioni di espletare la necessaria attività ricognitiva;

vi sono, ormai, numerosi casi di grave lesione dell'interesse pubblico con azzerramento di ogni protezione preventiva ivi inclusa quella assicurata *de iure* dalle disposizioni normative attuative del principio costituzionale che ha inteso costituire lo Stato italiano come, stato di cultura;

in tali ormai numerosissimi casi, non si mette in discussione il regime proprietario come tale (la tutela del patrimonio è questione di tutela e vincoli, prima ancora che di proprietà), ma la stessa salvaguardia e sopravvivenza del patrimonio culturale nazionale ammesso in tal modo alla più incondizionata commercializzazione senza alcuna preventiva attenzione ricognitiva e/o valutativa dell'amministrazione per i beni culturali, unica competente;

vi è ragione di ritenere che i casi siano già numerosissimi, caratterizzati da un comportamento troppo spesso omissivo e assai disinvolto da parte degli Enti proprietari nell'urgenza di far cassa e, nei fatti, non vi è quella prevalenza e quel carattere assolutamente prioritario che la Corte costituzionale ha più volte affermato debba far capo all'interesse culturale, non subordinato ad altri interessi;

se il ministro intenda farsi carico di tutto ciò e, in caso affermativo, come ritenga di poter ovviare alla situazione di segnalato ma, evidente pericolo e quali iniziative intenda varare per porre rimedio ai guasti già verificatisi e per ricondurre a legittimità le alienazioni suddette, tenendo presente a tal proposito che la nullità che affligge, i rapporti negoziali così posti in essere, pur essendo radicale, a norma del disposto dell'articolo 135 del testo unico per giurisprudenza del tutto pacifica e costante è di tipo relativo e cioè può essere fatta valere solo dall'amministrazione per i beni e le attività culturali, risultandone con ciò rimarcata la funzione di insostituibile mezzo, o strumento con il quale viene esercitato il potere-dovere di tutela del patrimonio culturale. (3-02103)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da oltre un anno, l'azienda Ispe 2000, consorzio assegnatario di una delle cinque licenze Umts, ha bloccato tutte le attività operative, senza alcun piano industriale di rilancio, congelando qualsiasi sviluppo legato all'acquisizione della licenza pagata oltre 6 mila miliardi di lire, sia da azionisti privati che da istituzioni pubbliche;

il congelamento delle attività dell'azienda ha già portato ad una riduzione del personale da circa 600 persone dell'inizio alle attuali circa 150, pregiudicando oggettivamente le possibilità di ricollocamento del personale rimasto in un mercato, come quello delle telecomunicazioni, che in questa fase non offre sbocchi occupazionali;

il quotidiano economico-finanziario Milano Finanza il 5 marzo 2003 ha riportato in prima pagina la notizia secondo la quale il Governo starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi « spezzatino » per la soluzione del caso Ipse, sull'esempio cioè di quanto avvenuto per Blu, ovvero suddividendo le frequenze tra gli operatori di telecomunicazioni, i quali sarebbero già stati interpellati;

da tale notizia è stata ripresa il 6 marzo 2003 dall'Ansa e l'8 marzo 2003 nuovamente da Milano Finanza e nessuno ha mai confermato né smentito tali indiscrezioni —:

se l'ipotesi di suddividere le frequenze tra gli operatori sia effettivamente allo studio del Governo;

se, nell'ipotesi « spezzatino », al fine di salvaguardare l'occupazione, non debbano essere considerati come *assets* da suddividere tra gli operatori anche le risorse professionali rimaste in Ipse, così come avvenuto per Blu. (4-05789)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

GRIGNAFFINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Castenaso, frazione di Marano (provincia di Bologna), è situata la « Beschieri & Pellagri », fabbrica di cartucce per fucili da caccia;

in data 27 luglio 2002 si è verificata una potente esplosione all'interno dello stabilimento, e precisamente in un essiccatoio per materiali esplosivi;

in data 12 marzo 2003 sulle pagine del fascicolo locale di Bologna del quotidiano *Il Resto del Carlino* sono stati pubblicati ampi stralci dei risultati della perizia effettuata per determinare le cause